

SENTENZA N. 603/2024



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73665** del registro di segreteria, depositato in data 15.7.2022 da (OMISSIS), C.F.(omissis) rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q, pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72. L'Avv. Paolo Celli dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0645435751 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: paolocelli@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

- MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. 80234710582, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma in via dei Portoghesi n.12;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede territoriale in CASERTA Via Maggiore Salvatore Arena, località San Benedetto;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede nazionale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente con il ricorso in epigrafe chiedeva la rideterminazione e/o riliquidazione della pensione, con il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall'1.01.2011 al 31.12.2014 e degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione in carriera avvenuta durante il blocco retributivo, perpetrato ad opera dell'art. 9 della legge 122/2010. Rappresentava in ricorso di aver svolto le mansioni di Primo Maresciallo Luogotenente dell'Esercito Italiano fino alla data del 31.07.2015, data in cui lo stesso cessava dal servizio; di essere titolare di pensione n. 17698355 erogata dall'INPS di CASERTA; che con lettera del 01.10.2020 metteva in mora l'amministrazione resistente invitandola e diffidandola "a voler provvedere all'atto della liquidazione alla rideterminazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico giuridicamente conseguito negli anni 2011-2015".

In data 8.5.2023 il ricorrente rinunciava agli atti del giudizio chiedendo la dichiarazione di estinzione dello stesso e la compensazione delle spese. Dichiarava altresì di non provvedere alla notifica all'INPS e al Ministero della Difesa del ricorso e del DFU.

Alla pubblica udienza del 17.12.2024 nessuna parte era presente.

Considerato in

DIRITTO

Questo Giudice, come peraltro rappresentato dal ricorrente nella memoria depositata in data 8.5.2023, ha potuto constatare che non risulta agli atti del giudizio la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, in difformità da quanto previsto dall'art. 155, comma 3, Cgc, modificato dall'art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

Secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. giur

Campania, sent. n. 26/2020, id. n. 242/2019, Sezione giur. Veneto, sent. n. 27/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 422/2018, n. 357/2018 e n. 553/2018; Sez. giur. Abruzzo n. 92/2018; da ultimo, cfr. Sez. giur. Campania, sent. nn. 304 e 309/2022 che richiamano l'orientamento formatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi di mancata notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione in merito al rito previdenziale e di lavoro, che presenta assonanze significative con il processo pensionistico pubblico), cui si intende dare in questa sede continuità, la mancata notifica a parte resistente dell'atto introduttivo insieme al decreto di fissazione dell'udienza impedisce in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, il che configura un'ipotesi di improcedibilità del ricorso: pertanto, in assenza di costituzione dell'amministrazione intimata il ricorso deve considerarsi improcedibile (ex multis, Corte dei conti, sez. giur. Puglia, sent. n. 729/2019).

Sotto altro profilo, il ricorso è improcedibile anche per la volontà, esplicitata da parte ricorrente, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio. A tale riguardo si prende atto della rinuncia agli atti depositata in data 8.5.2023 dalla difesa del ricorrente, che risulta, tuttavia, improduttiva di effetti, ai sensi dell'art. 110 c.g.c. per la mancata accettazione da parte delle parti resistenti ma che è idonea ad esprimere il venir meno dell'interesse ad agire del ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Non vi è luogo per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Campania – in composizione di Giudice monocratico per le pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.

2. Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2024.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Flavia D'Oro

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno 23.12.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli